



*REGOLAMENTO PER
ASSEGNAZIONE DI SEDI E SALE
COMUNALI AD ENTI, GRUPPI E
ASSOCIAZIONI CULTURALI,
SPORTIVE E SOCIALI*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 7 DEL 27.02.1999 ESECUTIVA AI SENSI DI
LEGGE

TITOLO I – ASSEGNAZIONI SEDE

ART. 1

L'Amministrazione Comunale, nel quadro delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della cultura, dello sport e delle attività nel campo sociale e ricreativo, può assegnare, alle condizioni del presente Regolamento, locali di sua proprietà, o di cui comunque abbia la disponibilità, da adibire a sedi per Enti, Gruppi ed Associazioni che operano in tali settori senza fini di lucro.

ART. 2

Possono aspirare all'assegnazione dei locali gli Enti, i Gruppi e le Associazioni (in seguito per brevità denominati Enti) culturali, sportivi, sociali, assistenziali, ricreativi, che svolgono attività di rilevanza generale, anche estesa oltre il territorio Comunale.

ART. 3

Le domande per ottenere l'assegnazione dei locali, redatte in carta semplice e sottoscritte dal Presidente, il quale si assume l'onere e la responsabilità della conduzione della sede e gli obblighi conseguenti nei confronti del Comune, devono essere indirizzate al Comune, corredate dallo Statuto, o atto costitutivo, se tale documentazione non è già in possesso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4

La Giunta Comunale, in base alle disponibilità esistenti, assegna le sedi con contratto di Comodato agli Enti in possesso dei requisiti.

Gli Enti dovranno provvedere al versamento di una quota di spese per consumi e pulizie, che dovrà essere effettuato al Comune entro 60 giorni dalla richiesta di rimborso, pena la decadenza del contratto di Comodato.

ART. 5

Il contratto di Comodato può essere stipulato con o senza durata e per esso valgono comunque le norme del Codice Civile in materia. Il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante richiedesse l'uso dell'immobile, con un preavviso di 90 giorni.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare il contratto per uno o più motivi:

- a) In caso debba utilizzare la sede stessa per svolgervi direttamente uno dei compiti istituzionali.
- b) Nel caso in cui accerti che sono venute a mancare le finalità di cui all'art.1 in particolare nel caso in cui l'Ente operi per fini di lucro o cessi completamente la sua attività.
- c) Quando l'Ente, già richiamato per iscritto una volta, prosegua nel cattivo uso della struttura, non provvedendo alla normale manutenzione e comunque recando grave pregiudizio alla corretta conservazione del patrimonio immobiliare del Comune.
- d) Per fatti inerenti la pubblica sicurezza e moralità, imputabili all'Ente stesso.
- e) In caso di morosità del pagamento del rimborso spese di cui all'art. 4.

ART. 6

Gli Enti devono provvedere alla conservazione in buono stato di manutenzione dei locali a loro assegnati e riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza del contratto.

E' comunque facoltà del Comune ispezionare o far ispezionare i locali in qualsiasi momento.

Eventuali modifiche strutturali e non, anche al fine del miglioramento dei locali, devono essere autorizzate dalla Giunta municipale, dopo aver conseguito il parere preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' facoltà del Comune, assegnare l'uso dei locali in coabitazione tra più Enti.

TITOLO II – SEDE GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

L'Amministrazione Comunale riserva l'utilizzo di una sede ai Gruppi consiliari che ne facciano apposita richiesta, per le attività inerenti all'esercizio del proprio mandato.

TITOLO III – SALE COMUNALI

ART. 8

L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione di Enti, Scuole, Associazioni, Gruppi e singoli cittadini le sale Municipali, secondo le norme del presente Regolamento, per incontri, riunioni, convegni, conferenze, concerti, manifestazioni e comunque attività di carattere civico, sociale, sindacale, politico.

ART. 9

La domanda di concessione (allegato A) deve essere presentata al Sindaco almeno 7 giorni prima dell'utilizzo, debitamente compilata.

ART. 10

La richiesta d'uso da parte di organismi aventi sede fuori dal Comune è subordinata alle esigenze di quelli cittadini e può essere sempre rifiutata con motivato ed insindacabile parere della Giunta Comunale.

ART. 11

L'esame delle richieste e la concessione delle sale competono alla Giunta Municipale che segue il criterio di precedenza in base alla data di presentazione della domanda e il criterio della rotazione nell'uso.

Hanno comunque la precedenza le attività svolte direttamente dal Comune o quelle organizzate con il concorso o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12

Gli utenti sono tenuti all'uso corretto ed appropriato della sala avendo cura della migliore conservazione sia della stessa che delle attrezzature, dell'ordine esistente e nel caso di eventuali danni gli stessi saranno addebitati al responsabile.

ART. 13

L'Amministrazione Comunale non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose a seguito dell'uso della sala.

ART. 14

Le riunioni per ragioni organizzative non dovranno protrarsi oltre le ore 23,30.

ART. 15

Nelle sale è vietato fumare.

ART. 16

Gli utenti devono assicurare a loro cura e spese l'eventuale servizio d'ordine.

ART. 17

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente non dovrà essere fissato ai muri o al pavimento.

ART. 18

(nuove tariffe approvate con deliberazione della G. C. n. 56 del 27.10.2003)

La tariffa per l'uso delle sale a titolo di rimborso spese è determinata nella misura di

- gratuita per le manifestazioni organizzate dal Comune o con il suo patrocinio;
- gratuita per attività e manifestazioni organizzate da Enti ed Associazioni locali che interessano la comunità lambrughese, senza finalità di lucro;
- gratuita per le manifestazioni organizzate da Enti che svolgono attività di rilevante interesse generale.

In tutte le altre ipotesi non rientranti al comma precedente si applicheranno le seguenti tariffe comprensive d'I.V.A.

- 35.00 €. (massimo uso 3 ore)
- 65.00 €. (per l'intera giornata)
- 270.00 €. (per utilizzo dai 7 ai 15 giorni)
- 150.00 €. (per matrimoni civili di cittadini non residenti)

Durante il periodo invernale (dal 15 ottobre al 15 aprile) in aggiunta al contributo di cui sopra vanno corrisposte delle somme a parziale rimborso delle spese di riscaldamento come di seguito specificato:

- 15.00 €. (massimo uso 3 ore)
- 25.00 €. (utilizzo giornaliero)

ART. 19

La richiesta di utilizzo delle sale presuppone la accettazione delle norme di questo Regolamento.